

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 787

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CODURELLI, BRAGA, RAMPI, SCHIRRU,  
BELLANOVA, DE BIASI**

Introduzione degli articoli 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale  
in materia di molestie persistenti

*Presentata il 7 maggio 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno cosiddetto dello « *stalking* » (derivante dal verbo inglese *to stalk*, che possiamo tradurre in italiano come inseguire, pedinare, fare la posta) configura quell'insieme di « comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi », per usare la definizione datane nello studio « *Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna* », condotto dal professor Paolo Curci e dal dottor Gian Maria Galeazzi del dipartimento di patologia neuropsicosensoriale dell'università di Modena e Reggio Emilia.

L'interesse che si sta concentrando verso questo fenomeno è nato in seguito a casi di molestie che hanno avuto come

vittime personalità dello spettacolo e ad aggressioni nei loro confronti, prima delle quali il colpevole aveva adottato questa forma di persecuzione. Ma, al di là di questi episodi « clamorosi », recenti studi epidemiologici hanno mostrato che i casi di *stalking* che risultano di gran lunga prevalenti si verificano nel contesto della violenza domestica. Secondo una classificazione del professor Curci e del dottor Galeazzi ricavata dagli studi maggiormente qualificati su questo tema (per esempio: Mullen P.E., Pathè M., Purcell R., Stuart G.W., « Study of stalkers », *Am J Psychiatry*, 1999), gli *stalker* agiscono tipicamente attraverso:

a) comunicazioni intrusive, distinte secondo il mezzo usato (telefoniche, per posta, *e-mail*, facsimile o altro, ad esempio messaggi lasciati sulla macchina o sulla porta di casa del molestato);

b) contatti, distinti in comportamento di controllo indiretto (seguire, spiare, mantenere la sorveglianza attorno all'abitazione) oppure di approccio diretto al molestato, in pubblico, sul luogo di lavoro;

c) comportamenti associati, come ordinare beni per conto del molestato, inviare doni, far trovare oggetti (per esempio, animali o parti di animali morti), vandalizzare le proprietà del molestato (per esempio tagliare le gomme dell'automobile), uccidere gli animali domestici della vittima.

Strumento per eccellenza dello *stalker* rimane comunque il telefono, con cui iniziano, nella maggior parte dei casi, le « campagne di *stalking* »: del resto, i mezzi indiretti di comunicazione, come appunto il telefono, appaiono i più utili e semplici, affinché il molestatore assillante possa raggiungere la propria vittima. Il telefono, e di recente anche i brevi messaggi da cellulare (gli sms), divengono un vero e proprio mezzo di persecuzione, consentendo di superare distanze geografiche e convenzioni sociali.

Per i medesimi motivi, anche attraverso la rete *internet*, con la diffusione del suo utilizzo da parte di milioni di persone in ogni parte del mondo, vengono posti in essere comportamenti di *stalking* (attuati tramite i servizi classici della rete, *e-mail* e *chat*) dando vita al cosiddetto *cyberstalking*.

Tuttavia, tali mezzi sono sempre più spesso solo l'inizio della campagna di *stalking*, cui vengono ad aggiungersi, in un momento successivo, i contatti indiretti dello *stalker* con la propria vittima (pedinamenti, appostamenti) e gli approcci diretti.

Secondo quanto sostenuto dal dottor Marco Strano, direttore scientifico del *Telematic Journal of Clinical Criminology* ([www.criminologia.org](http://www.criminologia.org)), alla luce delle ricerche più recenti, sviluppate in prevalenza nel mondo scientifico statunitense, è possibile sintetizzare una tipologia, semplificata, di persecutori:

1) soggetti che non riescono ad accettare l'abbandono del *partner* o di altre

figure significative e attuano una vera e propria persecuzione nel tentativo maldestro di ristabilire il rapporto o semplicemente per vendicarsi dei torti subiti nel corso del distacco (la maggior parte dei casi). Sono i molestatore statisticamente più pericolosi per quanto riguarda la possibilità che lo *stalking* degeneri in atti di violenza fisica nei confronti della vittima;

2) soggetti che sfogano attraverso lo *stalking* un rancore dovuto a cause molteplici nei confronti di una persona con cui sono entrati in conflitto, al di fuori di un rapporto affettivo. Tipico il caso dell'ex collega di lavoro che si è comportato male con lui o del professionista (ad esempio un medico) che gli ha provocato un danno giudicato grave. Normalmente questi *stalker* presentano un livello di pericolosità contenuta per ipotesi di violenza fisica, rappresentata attraverso le molestie e gli insulti, ma difficilmente agita;

3) molestatore sessuali abituali o conquistatori maldestri, che individuano l'oggetto del loro desiderio nella vittima (anche sconosciuta) ed effettuano una serie di tentativi di approccio. I soggetti appartenenti a questa categoria talvolta presentano modalità compulsive o possono giungere a vere e proprie forme di delirio. Per ciò che attiene agli indici di pericolosità, i molestatore sessuali possono divenire potenziali stupratori, mentre la categoria dei cosiddetti « conquistatori maldestri » normalmente è pressoché innocua.

Talvolta si rilevano soggetti che possono essere inseriti parzialmente in più di una delle tre categorie.

Il comportamento di *stalking*, così come descritto, presenta dunque numerose sfaccettature sia nelle modalità di attuazione della campagna persecutoria, sia nella motivazione che porta all'ossessione-compulsione dello *stalker* nei confronti della propria vittima.

Tuttavia, benché tale fenomeno descriva una costellazione comportamentale, solo in alcuni casi è ascrivibile a un conclamato disturbo psichiatrico con manifestazioni deliranti o con anomalie pa-

tologiche della personalità, rilevando nella prevalenza dei casi motivazioni razionali attinenti a un desiderio di vendetta o all'incapacità di accettare e di elaborare cognitivamente l'abbandono di un *partner* o di un'altra figura significativa.

La ricerca psichiatrica sul fenomeno dello *stalking* si è spinta anche su un altro fondamentale campo, che riguarda l'impatto psicologico dello *stalking* sulle vittime. Del resto, l'impatto delle molestie è, in parte, implicito nella definizione stessa della sindrome.

Come sostenuto dal professor Curci e dal dottor Galeazzi, per definizione, infatti, nei casi di molestie assillanti le comunicazioni e la ricerca di contatto indiretto o diretto del molestatore risultano non solo sgradite e inopportune alla vittima, ma anche fonte di preoccupazione e paura per la propria sicurezza personale o di persone care, fino a un vero senso di terrore.

Da un punto di vista pratico, l'impatto per le vittime di una campagna di *stalking* può essere estremamente gravoso: giornate di lavoro perse, necessità di aumentare il grado di protezione personale con conseguenti spese per la sicurezza, cambiamento di residenza eccetera.

A tutto ciò si accompagna una variabile frequenza e intensità di sintomi correlati: tra i più diffusi, secondo uno studio condotto negli Stati Uniti (Pathè M., Mullen P.E., «The impact of stalkers on their victims», *Br J Psychiatry*, 1997), sono gli stati ansiosi, i disturbi del sonno e i ricordi intrusivi.

Dal medesimo studio emerge come la continua insistenza del molestatore e la sua capacità di penetrare nella vita privata della vittima, unitamente alla percezione che gli interventi legali sono inefficaci a fronteggiare i comportamenti molesti, provocano in quasi tutti i soggetti vessati un vero e proprio senso di impotenza e una percentuale rilevante di essi giunge a contemplare, e in alcuni casi anche tentare, il suicidio per sfuggire alla condizione di persecuzione cui è sistematicamente sottoposta.

Anche senza giungere a queste reazioni estreme, altri studi (tra cui ricordiamo,

Hall D.M., «The victims of stalking», Meloy J.R. ed., *The Psychology of stalking*, San Diego, Academic Press, 1998) hanno evidenziato quanto una campagna persecutoria possa incidere sulla vittima fino a registrare un vero cambiamento di carattere. Infatti, si è verificato che in seguito alle molestie nel soggetto/vittima aumenta il grado di «timorosità», sospettosità, introversione e stato di allarme, ma anche il nervosismo e il senso di rabbia, e alcuni soggetti giungono alla depressione.

Di fronte a un fenomeno quale lo *stalking*, letteralmente capace di distruggere la vita della vittima designata, anche il mondo giuridico ha dovuto affrontare specificamente tale problema.

La giurisprudenza nordamericana è stata la prima a dare una definizione giuridica del fenomeno dello *stalking* e a porvi un rimedio. Nel 1994 tutti gli Stati degli USA avevano approvato una legislazione anti-*stalking*: a essere punito è colui che, secondo una formula che si rinviene nella maggior parte delle leggi dei vari Stati, pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento consistente nel seguire o nel molestare un'altra persona.

Anche il Canada ha una normativa, contenuta nel *Criminal Code of Canada*, che definisce il delitto di molestia criminale (*criminal harassment*), che si concretizza nel molestare intenzionalmente o imprudentemente un'altra persona in ciascuno di questi modi:

1) seguendo o comunicando direttamente o indirettamente con quella persona o con suoi conoscenti;

2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova a essere;

3) mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o ai suoi familiari, tali da indurre la persona stessa a temere ragionevolmente per la sua sicurezza.

Nel Regno Unito, al fine di affrontare in modo più preciso della precedente le-

gislazione i comportamenti di *stalking*, è stato adottato il *Protection from Harassment Act* del 1997. Esso prevede che la persona non deve attuare una condotta che sa o dovrebbe sapere essere causa di molestia a un'altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni pensa che la condotta dell'imputato corrisponde a molestia, ciò significa che il crimine è stato commesso.

Occorre peraltro dimostrare che l'imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima. In presenza di semplice abuso verbale, ai fini della punibilità è necessaria la ripetizione del comportamento molesto per due volte.

Anche la legislazione degli Stati della Federazione australiana prevede una disciplina volta a contrastare il fenomeno dello *stalking*, contemplando, tra l'altro, la possibilità di emanare provvedimenti inibitori (*intervention/protettive or restraining order*) che, qualora vengano trasgrediti dallo *stalker*, comportano l'aggravante del reato o l'esecuzione dell'arresto o la fine della sospensione condizionale della pena detentiva per *stalking* già comminata, anche se il reato è consumato senza minacce esplicite o atti violenti.

In Italia a tutt'oggi non esiste una specifica legislazione per contrastare e

punire colui che pone in essere un comportamento ripetitivo e assillante di molestie. Le condotte degli *stalker* sono considerate penalmente rilevanti quando integrano la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 660 del codice penale, rubricato come « Molestia o disturbo alle persone ». La *ratio* della norma in questione è volta alla tutela della tranquillità pubblica proprio per l'incidenza che il relativo turbamento può avere sull'ordine pubblico, stante la possibilità di reazione del molestato, mentre l'interesse della vittima riceve una protezione solo riflessa. Altre condotte, quali l'ingiuria, la minaccia semplice o aggravata, la violenza privata, il danneggiamento, sono punite autonomamente a titolo di delitto.

In considerazione della rapidità con cui il fenomeno dello *stalking* sta dilagando anche nel nostro Paese e delle conseguenze che tali campagne persecutorie creano in capo alle vittime, ci è apparso assolutamente necessario porre rimedio al mancato riconoscimento giuridico del fenomeno con la presente proposta di legge, la cui elaborazione non sarebbe stata possibile senza il fondamentale contributo della Commissione per le pari opportunità della provincia di Lecco.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale).*

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 612-bis. — (*Molestie persistenti*).  
— Chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attività che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.000.

Il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da congiunti o conoscenti della stessa.

Se la frequentazione dei luoghi di cui al secondo comma è necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura, il giudice, quando lo ritiene opportuno, prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

ART. 612-ter. — (*Diffida e pericolo di reiterazione*). — La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicu-

rezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-*bis* è aumentata fino a quattro anni.

I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate ».

#### ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



\*16PDL0002530\*